

CONVENZIONE
PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO
DEI PRATICANTI AVVOCATI

Tra:

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANREMO,

in persona del suo Presidente Avv. Aldo Prevosto

e

il TRIBUNALE ORDINARIO DI SANREMO,

in persona del suo Presidente Dott.ssa Piera Panico

premessò

a) che la legge professionale (art. 14 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. *a* e *c*) demanda al Consiglio dell'Ordine degli avvocati il compito di provvedere alla custodia degli Albi professionali e i registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio dell'attività forense;

b) che il regolamento per la pratica (art. 1-3 del DPR 10 aprile 1990, n. 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;

c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10. r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);

d) che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;

e) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21.11.01, ha ritenuto "*consentita gli specializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone i diritti della personalità*";

f) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

g) che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella successiva delibera del 14.10.04, ha infatti "*espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario*" ed ha riconosciuto che "*il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'azione della giustizia*";

